



# Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne

Distr.: Generale  
18 luglio 2022

Originale: Inglese

## Anticipazione della versione inedita

traduzione non ufficiale

### Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne

#### Opinioni adottate dal Comitato ai sensi dell'articolo 7 (3) del Protocollo facoltativo, in merito alla Comunicazione n. 148/2019\*,\*\*

<i>Comunicazione presentata da:</i>	A.F. (rappresentata dall'avvocato M. Teresa Manente e M. Ilaria Boiano)
<i>Presunta vittima:</i>	l'autore
<i>Stato parte:</i>	Italia
<i>Data della comunicazione:</i>	16 agosto 2018 (presentazione iniziale)
<i>Riferimenti:</i>	Decisione presa ai sensi dell'articolo 69 del regolamento interno del Comitato, trasmessa allo Stato parte in data 12 ottobre 2018 (non emesso in forma di documento)
<i>Data di adozione delle opinioni:</i>	20 giugno 2022

1. L'autrice della comunicazione è A.F., cittadina italiana, nata nel 1965. Sostiene di essere vittima di violazioni, da parte dello Stato parte, dei suoi diritti ai sensi degli articoli 2 (b) e 2 (c), (d) e (f); 5 (a) e 15 (1) della Convenzione. Il Protocollo opzionale è entrato in vigore per l'Italia il 22 settembre 2000. L'autore è rappresentato da un avvocato.

#### Fatti presentati dall'autore<sup>1</sup>

2.1 L'autrice è funzionario pubblico presso il Comune di Cagliari. Vive con le sue due figlie.

\* Adottato dal Comitato nella sua ottantaduesima sessione (13 giugno - 1° luglio 2022).

\*\* Hanno partecipato all'esame della presente comunicazione i seguenti membri del Comitato: Hiroko Akizuki, Tamader Al Rammah, Nicole Ameline, Marion Bethel, Leticia Bonifaz Alfonso, Louiza Chalal, Corinne Dettmeijer-Vermeulen, Náela Gabr, Hilary Gbedemah, Nahla Haidar, Dalia Leinarte, Lia Nadaraia, Aruna Devi Narain, Ana Peláez Narváez, Bandana Rana, Elgun Safarov, Natasha Stott Despoja, Franceline Toé-Bouda.

<sup>1</sup> La comunicazione e le decisioni giudiziarie ad essa allegate contengono dettagli grafici ed esplicativi che non vengono riprodotti nella presente sintesi.

2.2 Il 2 dicembre 2008, l'autrice è stata aggredita dall'ex marito. Ha chiamato la polizia (Carabinieri) per intervenire. Alle 11.35, due agenti di polizia (uno dei quali era C.C., il presunto autore dell'aggressione) sono arrivati alla sua residenza e hanno trovato l'autrice con dolorose ferite alle mani. Gli agenti le hanno consigliato di recarsi in ospedale per farsi medicare e di presentare una denuncia formale al commissariato di Cagliari-Villanova contro l'ex marito per violenza domestica.<sup>2</sup>

2.3 Al suo arrivo in ospedale, l'autrice ha iniziato a ricevere telefonate da uno degli agenti di polizia che erano stati presenti nella sua abitazione, C.C., con il pretesto di chiedere un aggiornamento sulle sue condizioni. Egli l'ha indirizzata a una collega donna che, a suo dire, era stata incaricata di fornirle ulteriore supporto e di accompagnarla durante il processo di presentazione della denuncia. Tuttavia, ha continuato a chiamare l'autrice per tutto il pomeriggio e la sera, chiedendole di accompagnarlo a cena quella sera. Le telefonate si sono protratte fino a notte fonda e, quando l'autrice si è rifiutata di rispondere alle sue chiamate, è apparso sempre più irritato.

2.4 Il 3 dicembre 2008, a mezzogiorno, C.C. ha contattato nuovamente l'autrice, chiedendo di incontrarla presso la sua abitazione, sostenendo di avere informazioni relative al caso contro il suo ex marito. La donna, credendogli, ha accettato di riceverlo a casa sua il giorno stesso, poiché si trovava a casa per riprendersi dalle ferite e dal trauma dell'aggressione del giorno precedente e aspettava una visita da parte del personale medico inviato dal suo datore di lavoro per valutare le sue condizioni. Prima di questo appuntamento, C.C. è arrivato a casa sua.

2.5 Quando C.C. è entrato nell'appartamento dell'autrice, è emerso chiaramente che aveva mentito sul fatto di avere informazioni relative al caso di violenza domestica e ha iniziato a parlare della sua vita privata. Ha cercato di abbracciare aggressivamente l'autrice, senza il suo consenso. Quando è arrivato l'ufficiale medico, C.C. si è nascosto alla vista del medico, nella cucina dell'autrice, per tutta la durata della visita. Quando l'ufficiale medico se n'è andato, l'autrice è rientrata in casa e ha chiuso la porta, continuando a ritenere che, nonostante l'approccio inappropriato di C.C., essendo un agente di polizia in servizio, non rappresentasse un reale pericolo per lei e che se ne sarebbe andato presto.

2.6 Tuttavia, una volta dentro, C.C. è uscito dalla cucina e ha afferrato l'autrice con forza. Lei ha lottato per liberarsi e, quando lui l'ha liberata, è caduta sul divano, esausta per la lotta a causa delle sue condizioni generali. A quel punto, C.C. l'ha sopraffatta, tenendola ferma sul divano, e l'ha sottoposta a una dolorosa violenza sessuale. L'autrice lo ha implorato di fermarsi. C.C. l'ha liberata e si è scusato. Si è messo la giacca come per andarsene, ma ha detto che voleva visitare la camera della figlia dell'autrice prima di andarsene. L'autrice, sperando che se ne sarebbe andato più rapidamente se avesse accettato, lo ha condotto nella stanza della figlia. Tuttavia, una volta che C.C. è salito al piano superiore e sono arrivati alla camera da letto dell'autrice, lui l'ha afferrata di nuovo, l'ha spinta sul letto e l'ha violentata. In seguito, le ha chiesto di portargli dei fazzoletti con cui pulirsi, cosa che lei ha fatto. Poi si è vestito e, dopo aver chiesto all'autrice di controllare che non ci fosse nessuno in strada, cosa che lei ha fatto, è uscito.

2.7 Una volta che C.C. se n'è andato, l'autrice ha raccolto le lenzuola, le federe e i fazzoletti usati da C.C. e li ha messi in un sacchetto di plastica. Su suggerimento di un'amica, ha tentato di attirare C.C. nel suo appartamento per farlo arrestare sulla scena del crimine, ma lui si è rifiutato di tornare, chiedendole di non disturbarlo al lavoro. L'autrice ha quindi abbandonato il piano e non lo ha più contattato.

<sup>2</sup> Una denuncia formale per violenza fisica e minacce di morte.

2.8 Il 4 dicembre 2008, l'autrice ha chiamato un'amica e le ha raccontato quanto era accaduto<sup>3</sup>. L'amica l'ha portata da un ginecologo, che l'ha visitata e ha confermato che le ferite erano compatibili con un rapporto sessuale non consensuale. Data la quantità di sangue che aveva perso e il suo stato psicologico, è stata immediatamente ricoverata in ospedale. In ospedale l'autrice è stata visitata dal dottor Tronci, che ha poi fornito una relazione medica che è stata inserita come prova nel processo.

2.9 Il 5 dicembre 2008, l'autrice ha chiesto un incontro con il suo avvocato e ha denunciato lo stupro subito da C.C. due giorni prima.

2.10 Nelle settimane successive, C.C. ha iniziato a chiamare l'autrice da un numero sconosciuto, chiedendole di incontrarlo. Sempre più spaventata dalla sua insistenza e temendo per l'incolumità delle figlie, la donna ha accettato di incontrarlo. Il 4 gennaio 2009, l'autrice ha incontrato C.C. in un bar pubblico e ha cercato di spiegare l'impatto del suo comportamento, chiedendogli di lasciarla in pace. C.C. ha respinto le preoccupazioni dell'autrice, menzionando la sua recente promozione e le sue conoscenze di alto livello, che sosteneva lo avrebbero protetto, insinuando la sua impunità come monito.

2.11 Dopo l'incontro, C.C. ha continuato a molestare l'autrice. Il 18 gennaio 2009, l'autrice ha presentato una denuncia penale contro C.C. per stupro e molestie. Il 1° aprile 2010, dopo un'indagine, C.C. è stato incriminato per violenza sessuale e molestie. Il 30 marzo 2011 si è tenuta un'udienza preliminare durante la quale il giudice ha confermato l'imputazione di C.C..

2.12 Il processo, davanti a un collegio di tre giudici, si è svolto presso il Tribunale di Cagliari. Durante il processo, due donne che avevano avuto rapporti con C.C. hanno testimoniato il suo comportamento violento e aggressivo nei loro confronti. Sono state inoltre raccolte prove mediche<sup>4</sup> e altre testimonianze<sup>5</sup>. L'analisi del DNA dei campioni raccolti dall'autrice ha confermato l'appartenenza a C.C.<sup>6</sup> Sono state inoltre presentate alla Corte le trascrizioni di oltre 60 messaggi di testo e telefonate tra C.C. e l'autrice.

2.13 Il 24 gennaio 2015 è stata emessa la decisione della Corte, datata 10 dicembre 2014. La Corte ha ritenuto le argomentazioni della difesa<sup>7</sup> poco credibili in quanto non lineari, fantasiose, incoerenti, basate su stereotipi generalizzati e non supportate da prove.<sup>8</sup> In particolare, ha rilevato che i tabulati telefonici mostravano chiaramente che era C.C. a contattare compulsivamente l'autore, la coerenza di diverse testimonianze dell'avvocato e dei medici dell'autore, la cui affidabilità non era in dubbio.

<sup>3</sup> Le ha raccontato dello stupro, di essersi sentita male, di avere dolori all'addome e di aver bisogno di aiuto.

<sup>4</sup> I referti medici dei due ginecologi, la relazione dello psicologo dell'autrice e il rapporto di valutazione dell'ospedale confermano lesioni interne, emorragie e contusioni all'interno di entrambe le ginocchia, nonché un disagio psicologico e la diagnosi di PTSD.

<sup>5</sup> Compresa l'amica contattata il giorno dopo l'aggressione che ha accompagnato l'autrice dal ginecologo e il suo avvocato.

<sup>6</sup> Lo sperma di C.C. è stato trovato presente.

<sup>7</sup> L'accusato, infatti, nel corso di una telefonata, avrebbe detto che l'autrice "era pazza" e che si stava vendicando per averla lasciata. Ha anche sostenuto che il caso era un complotto contro di lui ordito dai suoi colleghi, una tesi che è stata modificata quando ha successivamente affermato che l'autrice lo calunniava perché non ricambiava l'interesse della donna nei suoi confronti. L'accusato ha anche sostenuto che l'autore era stato pagato da un collega per calunniarlo. Un'ulteriore spiegazione dell'accusa dell'autrice, menzionata dall'imputato, è stata quella di aver sporto denuncia contro di lui perché, dopo il rapporto sessuale, non aveva potuto continuare perché doveva tornare al lavoro.

<sup>8</sup> Le giustificazioni alternative per i fatti presentate da un medico che ha testimoniato a favore dell'imputato (ad esempio, non avendo visto i lividi sull'autore ha dichiarato che questi erano superficiali, che i lividi sarebbero stati più definiti per quanto riguarda i pollici se fosse stata usata veramente la forza e che la perdita di sangue che continuava dopo 36 ore era coerente con un rapporto amoroso appassionato, che poteva anche causare i dolori simili a quelli del coltello che l'autore ha riferito), è stata ritenuta non credibile.

e che l'imputato aveva sfruttato la vulnerabilità dell'autrice e la sua posizione per vittimizzarla. La Corte ha quindi ritenuto che i fatti denunciati dall'autrice fossero stati provati oltre ogni ragionevole dubbio. C.C. è stato condannato a sei anni di reclusione per violenza sessuale nei confronti dell'autrice ed è stato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici. L'accusa di molestie è stata ritirata prima del processo, in quanto caduta in prescrizione. La Corte ha condannato C.C. a pagare 20.000 euro di risarcimento all'autrice, oltre alle spese legali.

2.14 C.C. ha presentato ricorso al Tribunale Regionale di Cagliari contro la sua condanna, che è stato discusso il 16 novembre 2015. C.C. ha chiesto la rinnovazione delle memorie, sostenendo l'insussistenza degli elementi del reato, sulla base del fatto che il rapporto era consensuale. Ha fornito le seguenti argomentazioni a sostegno: a) l'analisi biologica ha mostrato aminoacidi compatibili con l'uso di un preservativo, che non era stato dichiarato dall'autore; b) che la credibilità dell'autrice era minata dalle prove<sup>9</sup> c) che il referto ospedaliero del 4 dicembre 2008 non poteva provare inequivocabilmente la violenza sessuale, d) che l'autrice aveva inventato la storia dello stupro per proteggere la propria reputazione e) che il comportamento dell'autrice non era coerente con quello di una donna abusata<sup>10</sup> e f) che il ricorrente era un rispettato agente di polizia con un futuro brillante e quindi non avrebbe rischiato la sua carriera in questo modo.

2.15 Il 16 novembre 2015, il Tribunale regionale si è pronunciato a favore di C.C., che è stato assolto da tutte le accuse. Nella sentenza, i giudici hanno ritenuto che la testimonianza dell'autrice riguardo alle prove telefoniche, il fatto che non abbia avvertito l'ufficiale medico della presenza di C.C., il fatto che abbia raccolto prove fisiche e abbia fatto da palo su richiesta di C.C., fossero incompatibili con l'accusa di stupro. I giudici hanno accettato l'argomentazione della difesa secondo cui l'autrice aveva acconsentito a fare sesso con C.C. e aveva goduto di "un pomeriggio di leggerezza o addirittura di gioia" con lui, ma poi si era sentita offesa dal disinteresse di C.C. a proseguire i rapporti, che l'autrice aveva contattato l'amica per avvalorare una narrazione che avrebbe protetto la sua reputazione e il suo orgoglio e vendicato il rifiuto di C.C. Il fatto che la prova dell'uso del preservativo, mai rivelata dall'autrice, fosse poco credibile, gli scambi telefonici dell'autrice con due persone dopo lo stupro, che davano l'impressione di "banali rapporti di amicizia in un momento in cui avrebbe dovuto essere oppressa dal turbamento", sono stati giudicati oggettivamente irragionevoli, il fatto che C. C. le avesse chiesto di controllare la strada. C. le avrebbe chiesto di controllare la strada prima di andarsene è stato ritenuto non credibile, in quanto la Corte ha ritenuto che solo l'autrice avrebbe avuto interesse a garantire che i vicini, compresi i suoi parenti, non vedessero C.C. uscire da casa sua. La Corte ha inoltre ritenuto irragionevole che l'autrice non avesse chiesto aiuto all'ufficiale medico mentre C.C. era presente, concludendo che l'autrice doveva quindi essere "contenta della presenza dell'imputato". La Corte ha ritenuto che le scelte e i comportamenti lucidi dell'autrice non fossero coerenti con il fatto di essere stata violentata. La Corte ha accettato le argomentazioni di C.C. secondo cui l'autrice, offesa dalla mancanza di interesse di C.C. dopo un rapporto sessuale consensuale, si era sentita ingannata e che C.C. l'aveva sfruttata come "oggetto di piacere usa e getta". La Corte ha inoltre considerato che l'autrice si era recata in ospedale il 4 dicembre 2008, per proteggere la sua reputazione e ottenere un accesso prioritario ai servizi sanitari, al fine di vendicarsi dell'imputato che riteneva avesse "abusato della sua arrendevolezza alla passione erotica in un

---

<sup>9</sup> Ad esempio, la durata delle telefonate, la tempistica del suo racconto non coerente con i tabulati telefonici, alcuni registri delle chiamate non sono stati forniti perché lei aveva cambiato telefono, il fatto che gli sms di lui potevano essere indirizzati solo a un partner consenziente, che l'assenza di sperma sulle lenzuola nonostante la sua presenza sui tessuti minava il racconto dell'autore.

<sup>10</sup> Cioè il fatto che ha raccolto le prove dopo che C.C. se n'era andato, lo ha incontrato al bar, ha avuto contatti frequenti con lui, ha conservato i tabulati telefonici, lo ha aiutato a pulirsi, ha controllato che non ci fossero testimoni all'esterno, non ha urlato né attirato l'attenzione, ha ricevuto messaggi negli

momento della vita in cui era turbata". La Corte ha anche accettato che i risultati medici potessero essere interpretati come una prova dell'"esuberanza" dell'imputato e della sua "capacità di seduzione", e che le accuse dell'autrice fossero motivate da un dramma creato per compensare il fatto di essere stata sedotta dall'imputato e poi abbandonata, come ha notato essere accaduto anche con l'uomo che ha poi incontrato.

2.16 L'autore ha impugnato la decisione del Tribunale regionale presso la Corte Suprema di Cassazione, sostenendo che era stata resa in malafede e senza fondamento in diritto o in fatto. In particolare, l'autore sosteneva che la decisione conteneva gravi violazioni della legge, come segue: (a) violazione dell'obbligo di motivazione, errata applicazione dell'articolo 609<sup>11</sup> bis del codice penale (sullo stupro e la violenza sessuale) e travisamento delle prove; (b) errata applicazione dell'articolo 609 bis del codice penale in relazione agli elementi soggettivi e oggettivi della condotta dell'imputato; (c) giustificazione illogica e discriminatoria della valutazione della testimonianza dell'autore come non credibile; (d) violazione del diritto a un processo equo, a causa della vittimizzazione secondaria subita dall'autore.

2.17 Il 19 maggio 2017, la Corte Suprema ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione dell'autrice, non ritenendo le sue argomentazioni sufficienti a giustificare il riesame della decisione impugnata, che ha descritto come logica, e ha quindi concluso che l'autrice si è limitata a dissentire dalla valutazione dei fatti e delle prove da parte della Corte, questione che esula dalla giurisdizione della Corte Suprema.

2.18 L'autrice sostiene quindi che gli stereotipi alla base della decisione del Tribunale regionale sono stati rafforzati dalla dichiarazione di inammissibilità della Corte di Cassazione, che invece di correggere la discriminazione contro le donne, in conformità con l'obbligo previsto dall'articolo 2 (d) della Convenzione, l'ha aggravata e avallata.

2.19 L'autrice sostiene che questi stereotipi sono il risultato della mancata attuazione da parte dello Stato parte di misure volte a modificare, trasformare ed eliminare gli stereotipi di genere, imponendo una formazione obbligatoria a tutti i livelli della magistratura sugli effetti di tali stereotipi sulla gestione imparziale della violenza di genere, per garantire alle donne un accesso paritario alla giustizia, e quindi non affrontando le norme culturali che hanno un impatto sulla cultura giuridica interna e portano a impatti negativi sull'interpretazione degli elementi soggettivi del diritto penale. La donna sostiene quindi di non essere stata protetta dalla discriminazione da parte delle autorità pubbliche, compresa la magistratura, e di non aver esercitato la dovuta diligenza nel punire gli atti di violenza contro le donne, in particolare lo stupro.

## Reclamo

3.1 L'autrice sostiene di essere vittima di discriminazione ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione.

3.2 Sostiene che la decisione del Tribunale regionale si è basata su stereotipi di genere<sup>12</sup> e miti sullo stupro e sul comportamento atteso delle vittime di stupro, che

<sup>11</sup> violenza sessuale (art. 609). Gli atti sessuali costretti con violenza, minaccia o abuso di autorità comportano una pena detentiva da 5 a 10 anni.

<sup>12</sup> Il reclamo denuncia stereotipi basati sul genere. L'autrice precisa quindi che gli stereotipi su cui ci si è basati e che hanno portato all'assoluzione sono i seguenti: (a) lo stupro ha dinamiche standardizzate e può essere escluso quando si usa il preservativo; (b) una vera vittima di stupro non avrebbe interagito con terze persone tramite telefonate o; (c) una donna deve prevedere che le avances insistenti potrebbero essere preliminari a uno stupro; (d) mentre una vittima di stupro deve cercare di resistere e fuggire in tutti i modi possibili, deve essere sospettata di aver inventato le accuse di stupro se ha la presenza di spirito di raccogliere prove dopo l'aggressione (e) una donna single e "non molto giovane" è intrinsecamente preoccupata che la sua reputazione venga compromessa da una relazione sessuale occasionale con un uomo più giovane

ha comportato una violazione dei suoi diritti ai sensi degli articoli 2 (b)-(d) e (f), 5 (a) e 15 (1) della Convenzione.

3.3 L'autrice sostiene che gli stereotipi di genere le hanno impedito l'accesso alla giustizia e la tutela dei suoi diritti legali, esponendola così a una vittimizzazione secondaria e continua. Invoca, quindi, una violazione del diritto ad avere un rimedio effettivo, garantito dall'articolo 2 (b) e (c) della Convenzione, in quanto lo Stato parte non ha adottato misure legislative e di altro tipo che proibiscano ogni discriminazione contro le donne, proteggano i diritti delle donne su base di uguaglianza con gli uomini e garantiscano, attraverso tribunali nazionali competenti e altre istituzioni pubbliche, l'effettiva protezione delle donne contro ogni atto di discriminazione.

3.4 L'autrice sostiene che le autorità dello Stato parte hanno anche violato i suoi diritti ai sensi dell'articolo 2 (d) della Convenzione, poiché gli stereotipi giudiziari di genere hanno compromesso l'imparzialità dei giudici del Tribunale regionale che, assolvendo C.C., hanno permesso agli stereotipi di genere di influenzare la loro comprensione dei fatti. L'Italia non ha quindi garantito che le sue autorità e istituzioni pubbliche si astenessero dal mettere in atto qualsiasi atto o pratica di discriminazione nei confronti delle donne.

3.5 L'autrice sostiene inoltre che i suoi diritti ai sensi degli articoli 2 (f) e 5 (a) della Convenzione sono stati violati, in quanto lo Stato parte non ha eliminato gli errati stereotipi di genere, non avendo adottato tutte le misure appropriate, compresa la modifica o l'abolizione delle leggi, dei regolamenti, dei costumi, dei modelli e delle pratiche sociali e culturali esistenti che costituiscono una discriminazione nei confronti delle donne o che si basano sull'idea dell'inferiorità o della superiorità di uno dei due sessi o su ruoli stereotipati per uomini e donne. In particolare, sottolinea la definizione di stupro nella legislazione penale dello Stato parte, che non pone al centro la mancanza di consenso, non comprende un'ampia accezione di circostanze coercitive e include il requisito della forza o della violenza, il che richiede l'interpretazione da parte della magistratura, che non riceve una formazione obbligatoria sulla violenza di genere, di un'ampia gamma di fattori culturalmente soggettivi, fortemente influenzati dagli stereotipi di genere.

3.6 L'autrice sostiene che i suoi diritti ai sensi dell'articolo 15 (1) della Convenzione sono stati violati, perché le opinioni dei giudici della Corte regionale e della Corte suprema si sono basate su stereotipi di genere piuttosto che sulla valutazione indipendente di fatti e prove. Pertanto, non le è stato concesso l'accesso alla legge su base paritaria con gli uomini.

3.7 L'autrice sostiene inoltre di aver subito danni e pregiudizi a causa dell'eccessiva durata dei procedimenti giudiziari, di essere stata rivittimizzata a causa del rafforzamento degli stereotipi di genere da parte della magistratura e di aver subito danni pecuniari a causa della perdita del lavoro e delle spese legali.<sup>13</sup>

#### **Osservazioni dello Stato parte sull'ammissibilità e sul merito**

4.1 L'11 marzo 2020, lo Stato parte ha fornito le sue osservazioni sull'ammissibilità e sul merito della comunicazione dell'autore.

---

(f) una donna matura dovrebbe essere intrinsecamente lusingata dalle avances di un uomo più giovane e, se viene rifiutata dallo stesso uomo, è probabile che si vendichi per il rifiuto; (g) è probabile che le donne inventino false accuse di stupro o di violenza per ottenere un accesso prioritario all'assistenza sanitaria; (h) lo stupro produce lesioni prevedibili e standard ai genitali della vittima.

<sup>13</sup> Il riferimento alla perdita del lavoro da parte dell'autrice compare per la prima volta nella parte rimediabile della sua comunicazione e non viene menzionato nella descrizione dei fatti.

4.2 Lo Stato parte definisce il quadro giuridico interno, che si basa sui principi fondamentali della democrazia,<sup>14</sup> del "principio personalistico",<sup>15</sup> della solidarietà e dell'uguaglianza,<sup>16</sup> in particolare tra uomini e donne,<sup>17</sup> e, soprattutto, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, come previsto dalle norme nazionali e internazionali.<sup>18</sup> Cita inoltre la tutela del diritto alla difesa<sup>19</sup> e del giusto processo.<sup>20</sup>

4.3 Lo Stato parte fa inoltre riferimento al documento comune di base, presentato nell'ambito della procedura di rendicontazione dell'organo del trattato, che fornisce un quadro completo del sistema nazionale, comprese le salvaguardie e le garanzie.

4.4 Per quanto riguarda le affermazioni contenute nella comunicazione dell'autrice, lo Stato parte fa riferimento alla sentenza del Tribunale regionale del 16 novembre 2015. In tale sentenza la Corte di Cassazione di Cagliari (corte d'appello), ha ribaltato la sentenza del Tribunale, datata 10 dicembre 2014, che dichiarava C.C. colpevole di<sup>21</sup> aver costretto con violenza l'autore a sottoporsi ad atti sessuali e che lo condannava a scontare una pena detentiva di sei anni e a risarcire i danni a favore dell'autore. La corte d'appello ha poi assolto C.C. "perché il fatto [alla base della denuncia penale] non sussiste".

4.5 Lo Stato Parte fa riferimento alla valutazione della Corte Suprema della richiesta di revisione dell'autore sulla base della propria giurisprudenza, che afferma che la valutazione del giudice deve essere limitata all'esame dell'esistenza di un'argomentazione logica del verdetto contestato. La Corte di Cassazione ha "ripetutamente affermato che in tema di motivazione del verdetto, il giudice che ribalta il verdetto di primo grado, giungendo ad una

---

<sup>14</sup> Come previsto dall'articolo 1 della Costituzione.

<sup>15</sup> Come previsto dall'articolo 2 della Costituzione.

<sup>16</sup> Come stabilito dall'articolo 3 della Costituzione. Da un punto di vista costituzionale, il principio generale di uguaglianza tra donne e uomini è sancito dall'articolo 3 della Costituzione (rigida), che recita: "tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese".

<sup>17</sup> Inoltre, lo Stato parte cita l'articolo 1 del Codice sulle pari opportunità tra donne e uomini. Uomini (D.Lgs. 198/2006) che stabilisce che: "Le disposizioni in materia prevedono misure volte a eliminare qualsiasi distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso, che possa pregiudicare o ostacolare il godimento e l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali" "in tutti gli ambiti della vita". Lo Stato afferma che l'ordinamento giuridico italiano cerca di assicurare un'effettiva quadro di garanzie, per tutelare pienamente ed estesamente i diritti fondamentali dell'individuo, basandosi su un solido quadro di regole, principalmente di natura costituzionale, di cui il rispetto dei diritti umani è uno dei pilastri principali.

<sup>18</sup> Lo Stato parte osserva che la sua Costituzione prevede la protezione di tutti i diritti e le libertà fondamentali inclusi nelle norme internazionali pertinenti, come la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e il Patto internazionale sui diritti civili e politici. La tutela e la promozione dei diritti umani - siano essi civili, politici, economici, sociali, culturali, relativi alla libertà di espressione, alla lotta contro il razzismo o ai diritti dei minori e delle donne - costituiscono uno dei pilastri fondamentali della politica italiana, sia interna che estera.

<sup>19</sup> Esse sono espresse, tra l'altro, dal "principio del doppio grado di giudizio", che si svolge, a livello interno, attraverso tre possibili gradi di giudizio. Ogni fase costituisce un ulteriore grado di giudizio, che sovrintende all'istanza inferiore.

<sup>20</sup> Per quanto riguarda il principio del "giusto processo", sostiene che esso è stato attuato, a livello costituzionale, con la legge n. 2/1999, entrata in vigore il 7 gennaio 2000, che, con cinque nuove sezioni, ha integrato l'articolo 111 della Costituzione. Tali modifiche sono state ispirate al principio del "giusto processo" derivante dal sistema di common law con l'obiettivo di valorizzare il modello accusatorio all'interno del sistema legislativo italiano.

<sup>21</sup> Di cui all'articolo 81 (609 bis) del Codice Penale.

assoluzione, non può limitarsi a presentare notazioni critiche di dissenso rispetto alla sentenza impugnata, dovendo piuttosto esaminare, sia pure sommariamente, il materiale probatorio esaminato dal giudice di primo grado, congiuntamente a quello di secondo grado, per offrire un nuovo ed esauriente impianto motivazionale che dia ragione delle proprie conclusioni laddove queste contrastino con il verdetto di primo grado". Di conseguenza, il giudice che ribalta completamente la sentenza di primo grado è tenuto a delineare le basi strutturali a sostegno del suo ragionamento alternativo, nonché a confutare specificamente gli argomenti più rilevanti, in primo grado. Non può limitarsi a imporre la propria valutazione del materiale probatorio, sulla base di una preferenza, a quella contestata. Pertanto, se il giudice converte la condanna di primo grado in un'assoluzione sulla base di una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio, è tenuto a motivare in modo forte e preciso le diverse conclusioni raggiunte.

4.6 Lo Stato parte prende atto delle conclusioni della Corte di Cassazione sul ricorso dell'autrice, secondo cui, per quanto riguarda la valutazione dell'affidabilità dell'autrice, la Corte regionale, nel ribaltare la valutazione del giudice di prima istanza, aveva confutato in modo esauriente, con argomenti ragionevoli, precisi e logici, le argomentazioni del Tribunale. La Suprema Corte ha concluso che le affermazioni dell'autrice erano "del tutto generiche", in quanto il suo ricorso non indicava prove specifiche, che non erano state valutate o che avrebbero dovuto essere valutate in altro modo, e, in ogni caso, era "manifestamente infondato", alla luce dei motivi della presente contestazione.

4.7 Per quanto riguarda la rinnovazione delle prove, lo Stato parte fa riferimento alla giurisprudenza che obbliga il giudice a rinnovare l'acquisizione delle prove e a riascoltare i testimoni, qualora la valutazione del giudice sulla loro affidabilità differisca da quella del Tribunale,<sup>22</sup> solo se il giudice sta ribaltando un verdetto di assoluzione, ma non si applica quando il Tribunale è chiamato a ribaltare una condanna.

4.8 Lo Stato parte sostiene quindi che la prospettiva della Corte sul diritto di revisione delle prove orali è conforme alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e alla Costituzione,<sup>23</sup> in quanto sviluppata nell'ottica di rafforzare le garanzie procedurali e non in una prospettiva accusatoria nei confronti dell'imputato a seguito della decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa *Dan c. Repubblica di Moldova e delle* successive sentenze. In caso di annullamento di una condanna, si applicano le normali regole per la rinnovazione<sup>24</sup>, per cui il giudice può, anche d'ufficio, ascoltare nuovamente le prove, qualora ritenga assolutamente necessaria la rinnovazione delle prove orali.

4.9 Inoltre, lo Stato parte cita la decisione della Corte di Cassazione secondo cui, in relazione al ricorso presentato presso di essa, non possono essere accolti motivi che contrastino con il principio di autosufficienza e che siano generici nel sostenere il vizio di motivazione, sia limitandosi a riportare stralci di singoli passaggi della prova orale, come estrapolati dal contenuto complessivo del verbale del processo per trarre forza dall'affidamento a stralci parafrasati della prova, sia procedendo ad allegare, in blocco e senza alcuna distinzione, il verbale del processo nella sua interezza per una lettura integrale da parte della Suprema Corte.

<sup>22</sup> Ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo con la sentenza del 5 luglio 2011 relativa al caso *Dan c. Moldavia*, che ha stabilito che una nuova udienza si applica solo in caso di *reformatio in peius* della sentenza precedente.

<sup>23</sup> Si veda l'articolo 111 (3) della Costituzione.

<sup>24</sup> Ai sensi dell'articolo 603 (3) del Codice penale.

4.10 Lo Stato parte cita la valutazione della Corte di Cassazione sulle affermazioni dell'autrice, relative alle dichiarazioni dei testimoni, comprese quelle dei precedenti partner intimi dell'imputato, affermando che le sue "affermazioni ricadono nella censura di genericità e di mancato rispetto del principio di autosufficienza". In particolare, lo Stato parte prende atto della valutazione della Suprema Corte secondo cui la motivazione e il ragionamento della Corte regionale in merito alla prova dell'uso del preservativo da parte dell'imputato, elemento addotto dal team legale dell'imputato come base per la tesi del rapporto sessuale consensuale, è ragionevole e logica e si basa su una valutazione completa dei risultati degli esami forensi sul materiale raccolto.

4.11 *B. contro Romania*), lo Stato parte sottolinea il pieno rispetto della Convenzione, sancito dagli articoli 3 e 111 della Costituzione, e della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, con riferimento all'obbligo positivo di istituire un sistema penale adeguato.

4.12 Lo Stato parte specifica le tutele in vigore ai sensi delle disposizioni del Codice penale, citate dall'autore. Fa riferimento all'articolo 609 bis (e successive modifiche) del Codice Penale,<sup>25</sup> che prevede che "chiunque, con violenza o minaccia o con abuso di autorità, costringe qualcuno a commettere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da 6 a 12 anni".<sup>26</sup> Lo Stato parte sostiene che l'efficacia di tali disposizioni è testimoniata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione che, dall'introduzione della nuova legislazione nel 1996, ha applicato rigorosamente lo spirito di tali emendamenti.

4.13 Lo Stato parte ricorda il suo ultimo rapporto periodico al Comitato, in cui ha elaborato importanti sviluppi legislativi, tra cui il Decreto Legge 11/2009, convertito nella Legge n. 38/2009, che ha introdotto il reato di stalking. In linea con la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, lo Stato parte dichiara che la sua legislazione interna è volta a garantire una maggiore protezione delle vittime, sia in relazione alle udienze, sia attraverso un sistema che garantisce la trasparenza durante le indagini in corso e i procedimenti giudiziari, oltre all'obbligo di informare le vittime sui servizi di supporto locali. Inoltre, la legge prevede l'assistenza legale per le donne vittime di violenza domestica il cui reddito superi i limiti di reddito fissati dalla legislazione nazionale. Più in generale, in materia di protezione delle vittime, il Decreto Legislativo 9/2015, recependo la Direttiva 2011/99/UE sull'Ordine di Protezione Europeo, mira a garantire il mutuo riconoscimento degli effetti delle misure di protezione delle vittime di reato adottate dalle autorità giudiziarie degli Stati membri dell'Unione Europea. In questo quadro, la Corte di Cassazione ha sottolineato che il consenso agli atti sessuali tra coniugi

---

<sup>25</sup> Con una legge del 15 febbraio 1996, la condotta penale in questione rientra nella categoria dei reati contro la persona (ovvero i reati contro la libertà personale).

<sup>26</sup> Come modificato dalla legge n. 66/1996, con la quale il legislatore ha equiparato tutte le condotte rilevanti lesive del bene giuridico tutelato, punendole in modo molto più severo (mentre le originarie disposizioni del codice penale distinguevano due distinte condotte criminose rientranti nel libro II, titolo IX, capo I del codice penale, sotto la rubrica "Dei delitti contro la libertà sessuale", all'interno della categoria dei "Delitti contro la morale"). Dall'introduzione della nuova normativa nel 1996, la Corte di Cassazione è prontamente intervenuta in merito all'articolo 609 bis del Codice Penale.

o partner è essenziale: in caso di fallimento, la condotta sarà perseguita. Con il Decreto Legge 93/2013 è stata ulteriormente riconosciuta la gravità della violenza sessuale come manifestazione di dominio all'interno della relazione o come strumento di stalking dopo la fine di una relazione, che sono trattati in modo uguale.<sup>27</sup>

4.14 Più nello specifico, lo Stato parte rileva che, alla luce della Convenzione e della raccomandazione generale n. 33 del Comitato, nel luglio 2019 il Parlamento ha adottato il cosiddetto Codice rosso (legge n. 69/2019),<sup>28</sup> in cui è previsto un percorso giudiziario preferenziale e urgente che include il diritto di essere ascoltati dal pubblico ministero entro tre giorni dalla registrazione di una *notitia criminis*. Lo Stato parte fornisce dettagli sul suo Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne per il periodo 2017-2020, che mira a rafforzare le indagini, il monitoraggio e la valutazione della violenza contro le donne, compresa la raccolta di dati a livello nazionale. Il Piano promuove una governance multilivello e assegna responsabilità a livello nazionale, regionale e locale. Al fine di tradurre il Piano in azioni concrete, nel novembre 2018 è stato adottato un Piano operativo associato, che include un significativo aumento delle risorse assegnate al Dipartimento per le Pari Opportunità sia per il 2018 che per il 2019. Lo Stato parte fa riferimento anche a un sistema integrato di dati sulla violenza contro le donne,<sup>29</sup> allo sviluppo di un sistema per l'emissione di avvisi di polizia da parte del Ministero dell'Interno, all'ampliamento della definizione di reati connessi,<sup>30</sup> alle informazioni per le vittime sui programmi di prevenzione legati all'assistenza sociale, agli interventi di sostegno,<sup>31</sup> alla formazione delle forze di polizia<sup>32</sup> e della magistratura,<sup>33</sup> a ulteriori ricerche<sup>34</sup> e all'istruzione.<sup>35</sup> Inoltre, lo Stato parte fa riferimento al suo impegno,

<sup>27</sup> Cfr. CEDAW/C/ITA/7, para. 57.

<sup>28</sup> In conformità con il cosiddetto Codice rosso, nel settembre 2019 la Direzione centrale anticrimine ha emanato una circolare sulle nuove prassi operative in materia di violenza contro le donne. Sono state lanciate molte campagne di sensibilizzazione, che hanno portato a un aumento del numero di casi denunciati. Tra luglio 2016 e luglio 2019 sono state registrate 106.000 denunce, con il numero più alto registrato nella Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Nel 2018, 83 stazioni di polizia hanno programmato conferenze e altri eventi pertinenti.

<sup>29</sup> Nel 2017, l'Istituto nazionale di statistica e il Dipartimento per le pari opportunità hanno firmato un protocollo d'intesa per la creazione di un sistema integrato di dati sulla violenza contro le donne. Il sistema è online dal 25 novembre 2017 e viene regolarmente aggiornato. È disponibile all'indirizzo [www.istat.it/it/violenza-sulle-donne](http://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne).

<sup>30</sup> La legge n. 119/2013, che affronta sia lo stalking che la violenza di genere, rafforza il sistema di emissione degli avvisi di polizia e contiene disposizioni sulla possibilità di vietare all'autore del reato di possedere un'arma, di ritirare la patente di guida e di utilizzare i tag elettronici.

<sup>31</sup> Nel novembre 2018, a seguito della firma di uno specifico protocollo d'intesa tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e il Dipartimento per le Pari Opportunità, sono state allestite due nuove sale colloqui insonorizzate, che si aggiungono alle 53 già esistenti, presso i commissariati italiani, e altre saranno messe a disposizione nei prossimi mesi. Saranno presto disponibili anche kit portatili per garantire un "ascolto protetto" fuori dalle stazioni di polizia.

<sup>32</sup> Tutte le forze partecipano alla formazione in materia. Ad esempio, presso l'Istituto Superiore di Tecniche Investigative di Velletri, dal 2014 sono stati formati circa 300 ufficiali dei Carabinieri dei reparti investigativi provinciali della rete nazionale di monitoraggio della violenza di genere. Parallelamente, sono stati sviluppati moduli di e-learning sulla violenza contro le donne e sulla prevenzione.

<sup>33</sup> Negli ultimi anni, la Scuola Superiore della Magistratura ha organizzato corsi di aggiornamento specifici sulla violenza di genere, che includono un focus sugli obblighi previsti dalla Convenzione.

<sup>34</sup> A seguito della firma di un protocollo d'intesa con il Dipartimento per le Pari Opportunità, il laboratorio di scienze forensi dell'Arma dei Carabinieri, che comprende una sezione sui reati di molestie, è stato incaricato di svolgere attività di ricerca e consulenza.

<sup>35</sup> Il Ministero dell'Istruzione organizza attività volte a combattere tutte le forme di violenza e discriminazione, compresi concorsi per le scuole. Per favorire la riflessione delle giovani generazioni sulla violenza contro le donne, è fondamentale promuovere la comprensione dell'uguaglianza e del rispetto reciproco. Il Ministero ha promosso un progetto con Telefono Rosa, un'associazione nazionale che fornisce supporto alle donne vittime di stalking o violenza, che ha fornito agli studenti una formazione sulle attività dell'associazione.

delineato nella sua più recente presentazione al Comitato (luglio 2017),<sup>36</sup> per garantire un sistema di protezione integrato per le vittime che si concentri sulla prevenzione della rivittimizzazione secondaria e ha riconosciuto l'importanza di aumentare l'adozione in tutte le principali province di protocolli d'intesa pertinenti, firmati dalle autorità giudiziarie, in particolare dalle Procure Generali, con altri stakeholder chiave, in particolare a livello locale.

4.15 Lo Stato parte afferma che, al fine di rafforzare la tutela delle vittime, il Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia, attraverso la Direzione Generale della Giustizia Penale, ha istituito, il 29 novembre 2018, un comitato di coordinamento per la creazione di una rete integrata di servizi di assistenza alle vittime di reato, coinvolgendo la partecipazione delle principali istituzioni<sup>37</sup> responsabili della tutela dei diritti delle vittime e professionisti di lunga data del settore. L'obiettivo del comitato di coordinamento è quello di contribuire alla creazione di una rete integrata di assistenza che accompagni la vittima dal primo contatto con le autorità fino alla fase di risarcimento e che sensibilizzi e condivida le informazioni sui diritti delle vittime, anche tra il pubblico in generale. Il lavoro del comitato di coordinamento costituirà un passo avanti verso la creazione di un organismo nazionale permanente di coordinamento dei servizi di assistenza alle vittime con competenze più ampie e rafforzate, che fungerà anche da punto di riferimento nei confronti dell'Unione Europea per le questioni transnazionali, in conformità con le raccomandazioni internazionali e le migliori pratiche europee.

4.16 Alla luce di quanto sopra, lo Stato parte sostiene che, contrariamente a quanto affermato nella comunicazione dell'autore, non si può riscontrare alcun trattamento stereotipato, soprattutto dal punto di vista giudiziario, e ribadisce il suo impegno a collaborare pienamente con il Comitato e gli altri organi dei trattati delle Nazioni Unite, nonché con tutti gli altri meccanismi pertinenti in materia di diritti umani.

#### **Commenti dell'autore sulle osservazioni dello Stato parte in merito all'ammissibilità e al merito**

5.1 L'autore ha fornito commenti sulle osservazioni dello Stato parte il 30 luglio 2020.

5.2 L'autrice osserva che lo Stato parte non ha presentato alcuna contestazione all'ammissibilità della comunicazione e chiede pertanto che l'ammissibilità della sua comunicazione sia riconosciuta come pienamente accertata.

5.3 Nel merito, l'autrice afferma che non sta cercando di far ridiscutere la responsabilità penale dell'imputato per stupro e confuta l'affermazione secondo cui il suo disaccordo riguarda la valutazione dei fatti e delle prove nel procedimento penale che costituiscono la base della sua denuncia, ma vuole piuttosto affrontare l'impatto degli stereotipi, dei miti e delle idee sbagliate sullo stupro e sulle vittime di stupro, basati sul genere e sul sessismo, sui suoi diritti fondamentali, che hanno costituito la motivazione della sentenza di assoluzione dell'imputato.

5.4 La donna sostiene inoltre che la Corte di Cassazione ha contribuito alla violazione dei suoi diritti fondamentali in quanto vittima di violenza sessuale e di genere, non avendo censurato come illogica o illegale la decisione emessa dal Tribunale regionale, che si basava su stereotipi sessisti, miti e idee sbagliate sullo stupro e sulle vittime di stupro. La decisione finale della Corte di Cassazione avrebbe dovuto

<sup>36</sup> Disponibile all'indirizzo

[https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/ITA/INT\\_CEDAW\\_AIS\\_ITA\\_28017\\_E.pdf](https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/ITA/INT_CEDAW_AIS_ITA_28017_E.pdf).

<sup>37</sup> Tali istituzioni comprendono il Ministero della Giustizia, il Ministero dell'Interno, la Conferenza Stato-Regioni, l'Ordine Nazionale degli Avvocati, la Conferenza dei Direttori delle Università Italiane, le Reti dei Donatori e delle Fondazioni in Europa, il Dipartimento della Giustizia Minorile, la Direzione Generale della Giustizia Civile e la Direzione Generale per il Coordinamento delle Politiche di Coesione.

ha condannato tale decisione in quanto contraria alla legge italiana rispetto al principio costituzionale di uguaglianza e ai principi e diritti internazionali sanciti dalla Convenzione e riflessi nelle raccomandazioni generali del Comitato.

5.5 L'autrice nota che, nelle sue osservazioni, lo Stato parte si è limitato a descrivere le riforme legislative volte a prevenire e punire tutte le forme di violenza sessuale e di genere adottate negli ultimi anni, senza presentare alcuna argomentazione giuridica sostanziale che servisse a confutare l'accusa che i molteplici stereotipi sessisti alla base della decisione di assoluzione avessero avuto un impatto sui suoi diritti fondamentali di donna vittima di stupro.

5.6 Per quanto riguarda l'efficacia e l'efficienza del sistema giuridico italiano e degli strumenti giuridici citati, l'autrice fa riferimento al divario esistente tra l'ordinamento giuridico italiano, così come formalmente definito dalla legge e dalle politiche pubbliche, e la sua concreta attuazione di tali principi, che è compromessa proprio dalla pervasiva e diffusa cultura sessista che rimane radicata a livello sociale e politico, come denunciato nei rapporti presentati dalle organizzazioni della società civile italiana durante l'ultimo ciclo di rapporti. Purtroppo, questa mentalità discriminatoria influenza ancora i rami legislativo e giudiziario del governo e non è stata affrontata seriamente dallo Stato parte in termini di cambiamenti legislativi o politici che diano priorità all'eliminazione della discriminazione e degli stereotipi.

5.7 L'autrice afferma che gli stereotipi giudiziari rimangono una questione centrale, come sottolineato dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio e su tutte le forme di violenza contro le donne, che ha invitato l'Istituto nazionale di statistica a indagare sull'impatto degli stereotipi di genere sulle donne, mentre nel 2019 il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione aveva evidenziato il preoccupante aumento del femminicidio in Italia.

5.8 In risposta all'appello della commissione d'inchiesta, l'Istituto nazionale di statistica ha indagato la natura e la portata degli stereotipi sessisti in Italia, confermando che sono pervasivi e impediscono alle donne di chiedere aiuto, bloccando così il loro accesso a rimedi efficaci e alla giustizia: in particolare, l'autrice fornisce la seguente valutazione dell'Istituto nazionale di statistica del 25 novembre 2019:

"Persiste il pregiudizio che attribuisce la responsabilità alla donna che subisce violenza sessuale. Ben il 39,3% della popolazione ritiene che una donna possa evitare di avere un rapporto sessuale se proprio non lo vuole. Anche la percentuale di coloro che pensano che le donne possano provocare violenza sessuale per il loro modo di vestire è alta (23,9%). Inoltre, il 15,1% ritiene che una donna che subisce violenza sessuale quando è sotto l'effetto di alcol o droghe sia almeno parzialmente responsabile".

5.9 L'autrice osserva che l'impatto di tali stereotipi sessisti sul sistema giudiziario è ben documentato da Paola Di Nicola, autrice e giudice, che ha raccolto esempi di sentenze in casi di violenza sessuale e di genere emesse dai tribunali italiani che dimostrano il grave impatto di pregiudizi e stereotipi sui diritti delle donne. Inoltre, l'autrice afferma che, nonostante lo Stato parte neghi il problema degli stereotipi giudiziari sessisti, nel 2019 il Dipartimento per le Pari Opportunità ha finanziato un progetto di ricerca in corso sull'eliminazione degli stereotipi e dei pregiudizi di genere nella magistratura e nelle forze dell'ordine, coordinato dalla professoressa Flaminia Saccà dell'Università della Tuscia e dall'organizzazione per i diritti delle donne Differenza Donna, interamente dedicato a indagare gli stereotipi sessisti da parte della magistratura, delle forze dell'ordine e dei professionisti dei media nei casi di violenza sessuale e di genere e a progettare corsi di formazione specifici per sradicare tali stereotipi sessisti.

5.10 Per quanto riguarda i casi specifici di stereotipi, l'autrice ribadisce che il ricorso a questi ultimi ha portato alla violazione del suo diritto a un rimedio effettivo, garantito dall'articolo 2 (b) e (c) della Convenzione, in base al quale gli Stati parti hanno l'obbligo implicito di fornire rimedi effettivi alle donne i cui diritti umani sono stati violati. Il diritto a un ricorso effettivo si applica alle violazioni di tutti i diritti umani.

5.11 Le autorità italiane hanno inoltre violato i diritti dell'autrice ai sensi dell'articolo 2 (d), in base al quale gli Stati parti si impegnano ad astenersi dal compiere qualsiasi atto o pratica di discriminazione nei confronti delle donne e a garantire che le autorità e le istituzioni pubbliche agiscano in conformità a tale obbligo. Stereotipi e stereotipi giudiziari hanno compromesso l'imparzialità dei giudici nella loro decisione di assoluzione e hanno influenzato la loro comprensione dei fatti, con la conseguente vittimizzazione secondaria dell'autrice, alla quale è stato negato l'accesso alla giustizia e a un rimedio efficace a causa della sua condizione di donna vittima di stupro.

5.12 Nonostante la progressiva applicazione di un quadro di riferimento più sensibile alle questioni di genere nell'affrontare lo stupro e la violenza sessuale negli statuti e nei precedenti giuridici italiani, come confermato dallo Stato parte nelle sue osservazioni, gli stereotipi sessisti sono ancora molto diffusi nella cultura italiana e minano l'efficacia della legge esistente, rallentano l'evoluzione della giurisprudenza e ostacolano l'accesso delle donne alla giustizia nei casi di violenza di genere.

5.13 Le autorità italiane hanno inoltre violato l'articolo 5 (a) della Convenzione, che contiene disposizioni fondamentali sugli stereotipi.

5.14 Gli stereotipi hanno influenzato le opinioni dei giudici sulla credibilità dell'autrice, in violazione del diritto di uomini e donne all'uguaglianza davanti alla legge ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione. L'autrice cita la giurisprudenza del Comitato nella causa *Vertido contro le Filippine (CEDAW/C/46/D/18/2008)*, sottolineando che il sistema giudiziario deve fare attenzione a non creare standard inflessibili su ciò che le donne o le ragazze dovrebbero essere o su ciò che avrebbero dovuto fare quando si trovano di fronte a una situazione di stupro, basandosi solo su nozioni preconcepite su ciò che definisce una vittima di stupro o una vittima di violenza di genere, in generale.

5.15 L'autrice ribadisce che lo Stato parte è venuto meno all'obbligo di garantire che le donne siano protette dalla discriminazione da parte delle autorità pubbliche, compresa la magistratura, e non ha esercitato la dovuta diligenza nel punire gli atti di violenza contro le donne, in particolare lo stupro. In particolare, l'autrice nota che la legislazione in base alla quale C.C. è stata incriminata non si concentra sulla questione del consenso e si riferisce piuttosto alla violenza, alla minaccia, all'uso della forza e all'abuso di autorità, tutti termini molto ampi e necessariamente soggetti a un'interpretazione aperta; inoltre, prevede un termine di prescrizione che è scaduto prima che il suo caso venisse deciso, negandole giustizia per questo crimine, nonostante abbia denunciato le molestie contemporaneamente allo stupro.

5.16 L'autrice conclude che il procedimento presso la corte d'appello che ha portato all'assoluzione dell'imputata ha rappresentato una violazione da parte dello Stato parte dei suoi obblighi positivi ai sensi degli articoli 2 (b)-(d) e (f), 5 (a) e 15 (1) della Convenzione, causando all'autrice danni morali e sociali e pregiudizi, dovuti in particolare all'eccessiva durata del procedimento processuale e alla rivittimizzazione a causa degli stereotipi e dei concetti errati basati sul genere invocati nella sentenza. L'autrice ha anche subito danni patrimoniali a causa della perdita del lavoro e delle spese legali che è stata costretta a sostenere nel tentativo di rivendicare i diritti violati.

## Questioni e procedimenti davanti al Comitato

### *Considerazioni sull'ammissibilità*

6.1 Ai sensi dell'articolo 64 del suo regolamento interno, il Comitato deve decidere se la comunicazione è ammissibile ai sensi del Protocollo opzionale.

6.2 Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del Protocollo facoltativo, il Comitato ha accertato che la stessa questione non è stata né è in corso di esame nell'ambito di un'altra procedura di indagine o regolamento internazionale.

6.3 Il Comitato prende atto dell'affermazione dell'autrice di aver esaurito tutte le vie di ricorso interne. Rileva inoltre che lo Stato parte non contesta la ricevibilità della comunicazione per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne. Di conseguenza, il Comitato non si ritiene precluso dai requisiti dell'articolo 4 (1) del Protocollo opzionale dall'esaminare il merito.

6.4 Il Comitato prende atto dell'argomentazione dello Stato parte secondo cui la comunicazione è irricevibile perché l'autrice sta cercando di rivedere la valutazione dei fatti e delle prove da parte dei tribunali nazionali, che hanno effettuato una valutazione esaustiva delle prove. Il Comitato prende inoltre atto dell'affermazione dell'autrice secondo cui il procedimento giudiziario condotto nel suo caso era impregnato di stereotipi di genere relativi al comportamento da aspettarsi dalle donne e dalle vittime di stupro, che hanno distorto il discernimento del giudice e hanno portato a una decisione basata su convinzioni e miti preconetti piuttosto che sui fatti, in contrasto con la clemenza che il giudice ha mostrato nei confronti dell'imputato accettando le sue dichiarazioni. Il Comitato prende inoltre atto dell'affermazione dell'autrice secondo cui le autorità giudiziarie avrebbero privilegiato alcune prove forensi, in particolare quelle relative all'uso del preservativo, sulla base delle quali l'autrice è stata ritenuta non credibile, il che ha portato a non accettare le sue affermazioni, nonostante fossero supportate da prove mediche. Il Comitato ricorda che, in generale, spetta alle autorità decisionali degli Stati parti della Convenzione valutare i fatti e le prove e l'applicazione del diritto nazionale in un caso particolare, a meno che non si possa stabilire che la valutazione sia stata condotta in modo parziale o basata su stereotipi di genere che costituiscono una discriminazione nei confronti delle donne, sia stata chiaramente arbitraria o abbia rappresentato un diniego di giustizia. Nel caso in esame, tenendo conto del fatto che l'autrice contesta la base della conclusione delle autorità nazionali, piuttosto che il semplice risultato, adducendo un diniego di giustizia dovuto alla discriminazione di genere, il Comitato ritiene che non gli sia precluso l'esame della presente comunicazione per determinare se vi sia stata una violazione dei diritti riconosciuti dalla Convenzione nel processo giudiziario condotto dai tribunali nazionali in relazione alla valutazione della violenza di genere denunciata dall'autrice.

6.5 Il Comitato ritiene che le affermazioni dell'autore ai sensi del paragrafo 2 (b)-(d) e (f), del paragrafo 5 (a) e del paragrafo 15 (1) della Convenzione siano state sufficientemente provate ai fini dell'ammissibilità, e pertanto dichiara la comunicazione ammissibile ai sensi di tali articoli e procede all'esame nel merito.

### *Esame del merito*

7.1 Il Comitato ha esaminato la presente comunicazione alla luce di tutte le informazioni messe a sua disposizione dall'autore e dallo Stato parte, in conformità con le disposizioni dell'articolo 7 (1) del Protocollo opzionale.

7.2. Il Comitato prende atto delle affermazioni dell'autrice che, in quanto vittima di violenza domestica, ha subito un'aggressione sessuale e uno stupro quando un rappresentante dello Stato, un ufficiale di polizia, in servizio ufficiale, al quale si era rivolta per ottenere protezione, ha approfittato della sua vulnerabilità fisica ed emotiva nel periodo immediatamente successivo a una violenta aggressione,

mentre era in ospedale e mentre si stava riprendendo a casa, di usare il suo potere e la sua autorità, con falsi pretesti, per molestarla, aggredirla sessualmente e violentarla a casa sua. Dichiara inoltre che le molestie sono continuate anche dopo lo stupro e che ha usato la sua posizione e le sue conoscenze per intimidirla e minacciarla. Ha poi vissuto un processo in cui lui è stato dichiarato colpevole, per poi vederlo assolto in appello sulla base delle prove da lui presentate, che erano state liquidate come scuse fantasiose e illogiche dal tribunale di primo grado e sostiene, sulla base di stereotipi di genere, di aver avuto una relazione consensuale con lui, come dimostrato dall'uso del preservativo e dalle estese ferite interne, e che, dopo il loro rapporto, era stata da lui respinta e, di conseguenza, era diventata vendicativa e aveva deciso di inventare un'accusa di stupro, al fine di salvare il suo onore e di accedere ai servizi. Sostiene che la Corte ha accettato la versione dei fatti dell'imputato senza alcun dubbio, sulla base delle sue stesse ipotesi di genere sul modo in cui avrebbe dovuto comportarsi come vittima di stupro e sul modo in cui le donne si comportano quando vengono respinte. Sostiene inoltre che ciò è chiaramente dimostrato dall'incapacità della Corte d'appello di fornire ragioni ben supportate per l'annullamento della condanna. Afferma che l'approvazione da parte della Corte di Cassazione dell'approccio errato della corte d'appello indica ulteriormente la portata di questi stereotipi di genere profondamente radicati. Conclude che gli organi dello Stato non sono riusciti a proteggerla in quanto vittima di violenza domestica e non le hanno fornito un rimedio efficace per queste violazioni, consentendo carenze strutturali nel sistema giudiziario e non affrontando gli obblighi previsti dalla Convenzione, con il risultato di traumatizzarla ripetutamente.

7.3 Il Comitato prende atto dei riferimenti dello Stato parte ad ampie iniziative e azioni correttive, compresi i dettagli sull'attuazione degli impegni assunti in base alla Costituzione e ai trattati internazionali sui diritti umani, compresa la Convenzione. Inoltre, nota che lo Stato parte cita la decisione della Corte Suprema di Cassazione in cui la richiesta di revisione dell'autore è stata respinta sulla base del fatto che l'autore aveva fornito solo dichiarazioni generiche ed estratti della trascrizione per minare la decisione della corte d'appello. Inoltre, il Comitato nota che lo Stato parte cita la decisione della Corte Suprema di Cassazione di respingere l'impugnazione dell'autore, approvando l'affidamento della Corte regionale sulle prove forensi relative all'uso del preservativo come base logica e sufficiente su cui gettare seri dubbi sulla credibilità dell'autore e tuttavia non sufficiente a far scattare l'obbligo di riesame della testimonianza.

7.4 Il Comitato deve quindi stabilire se gli organi giudiziari dello Stato parte, in particolare la Corte regionale e la Corte di Cassazione, si siano basati su miti e concezioni errate basate sul genere riguardo allo stupro, alle vittime di stupro e alle donne in generale e se tale fiducia abbia portato a un trattamento discriminatorio dell'autrice e delle sue prove, con conseguente violazione dei diritti dell'autrice e inadempimento da parte dello Stato parte dei suoi obblighi, ai sensi degli articoli 2 (b), (c) e (f) e 5 (a) della Convenzione. Le questioni sottoposte al Comitato si limitano a quanto sopra. Il Comitato sottolinea che non si sostituisce alle autorità nazionali nella valutazione dei fatti, né decide sulla responsabilità penale del presunto autore.

7.5 Il Comitato ricorda che le donne incontrano molte difficoltà nell'accesso alla giustizia a causa della discriminazione diretta e indiretta, come definito nel paragrafo 16 della raccomandazione generale n. 28 (2010) sugli obblighi fondamentali degli Stati parte ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione. Tale disuguaglianza si manifesta non solo nel contenuto e/o nell'impatto discriminatorio di leggi, regolamenti, procedure, consuetudini e pratiche, ma anche nella mancanza di capacità e consapevolezza delle istituzioni giudiziarie e paragiudiziarie di affrontare adeguatamente le violazioni dei diritti umani delle donne. Nella sua raccomandazione generale n. 28, il Comitato osserva quindi che le istituzioni giudiziarie devono applicare il principio dell'uguaglianza sostanziale o di fatto, come incarnato dalla Convenzione, e interpretare le leggi, comprese quelle nazionali, religiose e consuetudinarie, in linea con tale principio.

obbligo. L'articolo 15 della Convenzione prevede l'obbligo per gli Stati parte di garantire alle donne l'uguaglianza sostanziale con gli uomini in tutti i settori della legge. Ricorda inoltre che gli stereotipi e i pregiudizi di genere nel sistema giudiziario hanno conseguenze di vasta portata sul pieno godimento dei diritti umani da parte delle donne. Ostacolano l'accesso delle donne alla giustizia in tutti i settori del diritto e possono avere un impatto particolare sulle donne vittime e sopravvissute alla violenza. Gli stereotipi distorcono le percezioni e portano a decisioni basate su credenze e miti preconcepi piuttosto che su fatti rilevanti. Spesso i giudici adottano standard rigidi su ciò che considerano un comportamento appropriato per le donne e penalizzano coloro che non si conformano a tali stereotipi. Gli stereotipi influiscono anche sulla credibilità delle voci, delle argomentazioni e delle testimonianze delle donne come parti e testimoni. Questi stereotipi possono indurre i giudici a interpretare o applicare in modo errato le leggi. Ciò ha conseguenze di vasta portata, ad esempio nel diritto penale, dove i colpevoli non vengono ritenuti legalmente responsabili per le violazioni dei diritti delle donne, sostenendo così una cultura dell'impunità. In tutti i settori del diritto, gli stereotipi compromettono l'imparzialità e l'integrità del sistema giudiziario e possono, a loro volta, portare a errori giudiziari, compresa la rivittimizzazione dei denunciati. Giudici, magistrati e giudici non sono gli unici attori del sistema giudiziario che applicano, rafforzano e perpetuano gli stereotipi. Procuratori, funzionari delle forze dell'ordine e altri attori spesso permettono agli stereotipi di influenzare le indagini e i processi, soprattutto nei casi di violenza di genere, con stereotipi che minano le affermazioni della vittima/persona sopravvissuta e contemporaneamente sostengono la difesa avanzata dal presunto colpevole. Gli stereotipi possono quindi permeare sia le fasi investigative che quelle processuali e condizionare il giudizio finale.<sup>38</sup>

7.6 Il Comitato ricorda che, ai sensi dell'articolo 2 (a) della Convenzione, gli Stati parti hanno l'obbligo di assicurare la realizzazione pratica del principio di uguaglianza tra uomini e donne e che, ai sensi degli articoli 2 (f) e 5, gli Stati parti hanno l'obbligo di prendere tutte le misure appropriate per modificare o abolire non solo le leggi e i regolamenti esistenti, ma anche le usanze e le pratiche che costituiscono una discriminazione nei confronti delle donne. Inoltre, gli atti o le omissioni di attori privati autorizzati dalla legge di quello Stato a esercitare elementi dell'autorità governativa, compresi gli enti privati che forniscono servizi pubblici, come l'assistenza sanitaria o l'istruzione, o che gestiscono luoghi di detenzione, sono considerati atti attribuibili allo Stato stesso.<sup>39</sup> Secondo gli articoli 2 (d) e (f) e 5 (a), tutti gli organi giudiziari sono tenuti ad astenersi dal compiere qualsiasi atto o pratica di discriminazione o di violenza di genere contro le donne e ad applicare rigorosamente tutte le disposizioni di diritto penale che puniscono tale violenza, assicurando che tutte le procedure legali nei casi che coinvolgono le accuse di violenza di genere contro le donne siano imparziali, eque e non influenzate da stereotipi di genere o dall'interpretazione discriminatoria delle disposizioni legali, compreso il diritto internazionale.<sup>40</sup> L'applicazione di nozioni preconcepite e stereotipate su cosa costituisca la violenza di genere contro le donne, su quali debbano essere le risposte delle donne a tale violenza e sullo standard di prova richiesto per dimostrarne l'esistenza può incidere sui diritti delle donne all'uguaglianza di fronte alla legge, a un processo equo e a un rimedio efficace, come stabilito dagli articoli 2 e 15 della Convenzione.<sup>41</sup> Le donne dovrebbero poter contare su un sistema giudiziario libero da miti e stereotipi e su una magistratura la cui imparzialità non sia compromessa da questi presupposti di parte. L'eliminazione degli stereotipi giudiziari nel sistema giudiziario è un passo cruciale per assicurare

<sup>38</sup> Raccomandazione generale n. 33 (2015) sull'accesso delle donne alla giustizia, par. 22, 26 e 27.

<sup>39</sup> Raccomandazione generale n. 35 (2017) sulla violenza di genere contro le donne, che aggiorna la raccomandazione generale n. 19, par. 24 (a).

<sup>40</sup> *Vertido v. Filippine* (CEDAW/C/46/D/18/2008), par. 8.9 (b); *R.P.B. v. Filippine* (CEDAW/C/57/D/34/2011), par. 8.3; e la Raccomandazione generale n. 33, parr. 18 (e), 26 e 29.

<sup>41</sup> Si veda la raccomandazione generale n. 33.

uguaglianza e giustizia per le vittime e i sopravvissuti. La discriminazione contro le donne si basa sul loro sesso e genere. Il genere si riferisce alle identità, agli attributi e ai ruoli socialmente costruiti per le donne e gli uomini e al significato culturale imposto dalla società sulle differenze biologiche, che sono costantemente riprodotte dal sistema giudiziario e dalle sue istituzioni. Ai sensi dell'articolo 5 (a) della Convenzione, gli Stati parti hanno l'obbligo di esporre e rimuovere le barriere sociali e culturali sottostanti, compresi gli stereotipi di genere, che impediscono alle donne di esercitare e rivendicare i propri diritti e ostacolano il loro accesso a rimedi efficaci.

7.7 Per quanto riguarda l'affermazione dell'autrice in relazione all'articolo 2 (c), il Comitato, pur riconoscendo che il testo della Convenzione non prevede espressamente un diritto al ricorso, ritiene che tale diritto sia implicito nella Convenzione, in particolare nell'articolo 2 (c), in base al quale gli Stati parti sono tenuti a stabilire una protezione giuridica per i diritti delle donne su base di uguaglianza con gli uomini e a garantire attraverso tribunali nazionali competenti e altre istituzioni pubbliche l'effettiva protezione delle donne contro qualsiasi atto di discriminazione. Il Comitato prende atto del fatto incontestabile che il caso è rimasto a livello di tribunale dal 2009 al 2014, a seguito del quale l'accusa di molestie è dovuta cadere in prescrizione. Ritiene che, affinché un rimedio sia efficace, il giudizio su un caso di denuncia per stupro e reati sessuali debba essere trattato in modo equo, imparziale, tempestivo e rapido.

7.8 Il Comitato si sofferma quindi sul ragionamento alla base della decisione della Corte d'appello di annullare la condanna del presunto autore del reato. Il Comitato osserva che la Corte regionale ha ritenuto che la Corte d'appello abbia criticato il tribunale di primo grado per aver omesso o non valutato le prove a discarico. La Corte ha notato che le prove forensi, richieste dalla difesa, avevano mostrato tracce di un composto presente nei lubrificanti usati nei preservativi, che l'autrice non aveva confermato e su cui la corte aveva trovato la sua testimonianza reticente. La Corte ha ammesso che il perito della difesa aveva dichiarato che i risultati non affermavano o escludevano con certezza l'uso di un preservativo e che la sostanza poteva essere attribuita inequivocabilmente all'uso di un preservativo e che l'esperto aveva fornito una possibile alternativa di sostanze presenti nella preparazione degli alimenti.

7.9 Il Comitato osserva che la corte d'appello ha criticato il tribunale di primo grado per non aver esaminato a fondo queste prove, affermando solo che il presunto uso di un preservativo non era stato confermato. La Corte d'appello ha esaminato in modo molto approfondito queste prove forensi sulla base del fatto che, anche se non potevano essere conclusive, ha ritenuto che l'interconnessione di queste prove con altre sollevasse un serio dubbio sulle affermazioni dell'autore. Nel fare ciò ha formulato varie ipotesi sul fatto che i tessuti fossero puliti e che C.C. non uscisse di casa con gli abiti sporchi addosso, anche se ciò fornisce una spiegazione alternativa del perché potesse avere un motivo per chiedere all'autore di controllare che non ci fosse nessuno all'esterno prima di uscire). La Corte ha continuato a esaminare le prove dell'autrice trovando giustificazioni alternative per ciascuna delle sue affermazioni. La prova del preservativo, in particolare, è stata invocata per concludere che l'uso del preservativo esclude la possibilità di una mancanza di consenso, poiché se C.C. si fosse soffermato a mettere il preservativo, ci sarebbe stato un momento in cui una vera vittima di stupro sarebbe certamente fuggita. Inoltre, nonostante i lividi sulla parte interna di entrambe le ginocchia dell'autrice, ha rilevato che, in assenza di una spiegazione dettagliata da parte dell'autrice dell'esatta natura della forza violenta usata per tenerla giù, ha potuto solo concludere che, in accordo con la tesi della difesa, questi lividi potevano essere spiegati dall'esuberanza in un incontro consensuale. Ha respinto tutte le prove peritali dell'ospedale, del ginecologo, dello psicologo, dell'avvocato e di altri testimoni come non attendibili, in quanto si basavano tutte sulla versione dei fatti fornita dall'autrice dopo aver "preso la decisione di incriminare C.C. e di farlo cinicamente entro i termini di legge". Le prove mediche sono state sottoposte a un

cercare una spiegazione alternativa che fosse in linea con la difesa, ovvero che le significative lesioni interne fossero compatibili con un rapporto sessuale consensuale, poiché in una situazione non consensuale non sarebbe stato possibile ottenere la penetrazione più profonda che tali lesioni indicano.

7.10 La Corte d'appello ha esaminato anche i tabulati telefonici e ha escluso che le molestie si siano concentrate in alcune date, mentre in realtà i 60 contatti sono stati "diluiti" nell'arco di un mese e mezzo. La Corte ha anche notato che l'autrice non aveva menzionato il suo viaggio in ospedale in un SMS di poco successivo e ha interpretato questo fatto come se non fosse in difficoltà.

7.11 Ha concluso che le scelte e i comportamenti lucidi dell'autrice non erano indicativi di una persona che era stata violentata, e che il fatto che non avesse avvertito l'ufficiale medico della presenza di C.C. indicava che "era contenta della presenza dell'imputato". La Corte ha ritenuto sospetto il fatto che l'autrice avesse raccolto prove fisiche dopo l'aggressione e avesse cercato di prendere l'imputato in trappola. La Corte ha sostenuto che una donna single e "non molto giovane" sarebbe intrinsecamente preoccupata della sua reputazione, che potrebbe essere compromessa da una relazione sessuale occasionale con un uomo più giovane, di cui dovrebbe essere lusingata e che è prevedibile che una donna di questo tipo diventi vendicativa in caso di rifiuto. La Corte ha dedotto che, mentre l'autrice aveva apprezzato "un pomeriggio di leggerezza o addirittura di gioia", si era poi sentita ingannata dal fatto che C.C. l'avesse sfruttata come "oggetto di piacere usa e getta", abusando "del suo abbandono alla passione erotica in una fase della vita in cui era turbata". La Corte ha anche affermato che una donna potrebbe inventare le accuse di stupro per vendicarsi o per ottenere un accesso prioritario ai servizi sanitari e ha ritenuto che questa fosse la narrazione più probabile rispetto alle affermazioni dell'autore. Infine, la Corte ha accettato la tesi della difesa secondo cui il referto dell'ospedale, che documentava danni estesi all'utero dell'autrice, era una prova dell'"esuberanza" dell'imputato e della sua "capacità di seduzione", piuttosto che una prova dello stupro.

7.12 La corte, nonostante le sue numerose perplessità sulle prove dell'autrice, ammettendo a volte che non era stata interrogata su alcuni elementi, non ha ritenuto importante riascoltare le prove o dare all'autrice l'opportunità di rispondere alle sue domande. Il tribunale ha respinto le preoccupazioni della corte inferiore in merito alle incongruenze nelle prove di C.C. affermando che egli ha mentito per proteggersi di fronte al procedimento.

7.13 La Corte Suprema ha ritenuto che tali argomentazioni fossero logiche, pur rilevando che, in conformità alla giurisprudenza, la sua valutazione della legittimità della decisione si limitava a verificare l'esistenza di un apparato logico nella decisione in relazione ai diversi elementi della sentenza impugnata e che non era in grado di verificare l'adeguatezza intrinseca e la corrispondenza delle argomentazioni di cui il giudice si era avvalso. Afferma di non poter sovrapporre una nuova valutazione, ma di dover solo verificare che il ragionamento fatto valere dal giudice d'appello rimanga nei limiti di una plausibile compatibilità.

7.14 Il Comitato osserva che lo Stato parte fa eco all'approvazione della Corte Suprema del ragionamento del Tribunale regionale.

7.15 Il Comitato nota inoltre la sorprendente differenza tra il trattamento delle prove dell'autrice rispetto a quelle dell'imputato da parte della Corte Regionale, come avallato dalla Corte Suprema di Cassazione, e dallo Stato parte. In particolare, il resoconto "radicale" e "assurdo" dell'autrice, in cui aveva "mentito" e quello che è stato definito "profonda contraddizione", mentre, al contrario, l'imputato "non può essere biasimato per le sue spiegazioni divergenti, in quanto era venuto a conoscenza delle accuse contro di lui e quindi aveva la necessità impellente di difendersi dai procedimenti penali e disciplinari". Il Comitato nota anche che la diagnosi dello psicologo sullo stato dell'autrice in relazione all'incidente e i suoi sintomi, come coerenti con il disturbo da stress post-traumatico, sono

stati liquidati come semplici conseguenze naturali del "dramma nella vita di una donna che era già stremata da una turbolenta separazione coniugale" e che aveva "ceduto, in un momento di debolezza, alla seduzione del carabiniere".

7.16 Il Comitato ritiene che la decisione della Corte di annullare la condanna di C.C. per mancanza di prove che dimostrassero gli elementi del reato imputato, nonostante le significative prove forensi, mediche e testimoniali, possa essere attribuita solo a stereotipi di genere profondamente radicati che hanno portato ad attribuire un peso probatorio maggiore al racconto dell'imputato, che è stato chiaramente preferito, senza alcun esame critico delle argomentazioni della difesa, senza alcun riesame o revisione delle prove per consentire ai testimoni di spiegare eventuali incongruenze percepite. Il Comitato ritiene che questa decisione non segua una linea logica di ragionamento se misurata rispetto a qualsiasi criterio oggettivo e non risponda agli obblighi procedurali dello Stato parte. Rileva che la Corte Suprema si è limitata a una valutazione superficiale del fatto che tutte le prove fossero citate in una sequenza logica, senza tenere conto dei difetti nell'analisi e nella ponderazione delle prove stesse, e ha scelto di respingere altri motivi in quanto non basati su estratti curati.

7.17 Il Comitato conclude che il trattamento riservato all'autrice prima della corte d'appello e aggravato a livello di Corte Suprema non è riuscito a garantire l'uguaglianza di fatto tra l'autrice in quanto vittima di violenza di genere, e nasconde una chiara mancanza di comprensione dei costrutti di genere della violenza contro le donne, del concetto di controllo coercitivo, delle implicazioni e delle complessità dell'abuso di autorità, compreso l'uso e l'abuso di fiducia, dell'impatto dell'esposizione a traumi consecutivi, dei complessi sintomi post-traumatici, tra cui la dissociazione e la perdita di memoria, e delle specifiche vulnerabilità e necessità delle vittime di abusi domestici.

7.18 Il Comitato prende atto delle affermazioni dello Stato parte secondo cui si stanno compiendo sforzi significativi per attuare iniziative sulla parità di genere, ma sottolinea che senza il riconoscimento dell'esistenza di questi stereotipi dannosi e l'adozione di azioni decise per porre rimedio ai pregiudizi inconsci, non si può fare affidamento su tali disposizioni per cambiare la realtà per le donne, che sono vittime in misura sproporzionata di violenze e abusi, che possono lasciare cicatrici (talvolta invisibili) per tutta la vita e a livello intergenerazionale. Il Comitato conclude pertanto che la decisione della Corte regionale di annullare la condanna si è basata su percezioni distorte, credenze e miti preconetti piuttosto che su fatti rilevanti, che hanno indotto la Corte regionale e la Corte di Cassazione a interpretare o applicare in modo errato le leggi, minando così l'imparzialità e l'integrità del sistema giudiziario e producendo un errore giudiziario e la rivittimizzazione dell'autrice. 7.19 Il documento rileva inoltre che questi stereotipi possono prosperare laddove la legislazione non individua chiaramente il consenso come elemento centrale e determinante. In caso contrario, la vita, la morale, le comunicazioni, le lesioni, lo stato civile e di coppia, l'età e numerosi altri fattori dell'autrice sono stati ripetutamente esaminati fino al punto da farle affrontare un livello di controllo che non è stato applicato a C.C., lasciando il procedimento vulnerabile a interpretazioni contrastanti e dannose basate su norme e preconetti culturali che le hanno negato un accesso paritario alla giustizia e non solo non l'hanno protetta, ma l'hanno ripetutamente sottoposta a discriminazione e ritraumatizzazione.

8. Di conseguenza, ai sensi dell'articolo 7 (3) del Protocollo opzionale, il Comitato ritiene che i fatti in esame rivelino una violazione dei diritti dell'autore ai sensi degli articoli 2 (b)-(d) e (f), 3, 5 e 15 della Convenzione.

9. Il Comitato formula le seguenti raccomandazioni allo Stato parte:

(a) Per quanto riguarda l'autore della comunicazione: l'autore della comunicazione ha subito danni morali e sociali e pregiudizi a causa dell'incapacità delle autorità di fornire riparazione e protezione a una vittima di violenza domestica, la quale ha subito un danno morale e sociale.

L'autrice ha subito danni patrimoniali a causa dell'eccessiva durata del processo e per essere stata sottoposta a rivittimizzazione a causa degli stereotipi e dei miti basati sul genere invocati nella sentenza della Corte regionale, nonché per l'accettazione di tali stereotipi da parte della Corte suprema. L'autrice ha anche subito danni pecuniari a causa della perdita del posto di lavoro, e pertanto lo Stato parte deve fornire un adeguato risarcimento commisurato alla gravità delle violazioni dei suoi diritti; e

(b) In generale a:

(i) Adottare misure efficaci per garantire che i procedimenti giudiziari relativi a reati sessuali siano portati avanti senza ritardi ingiustificati;

(ii) Garantire che tutti i procedimenti giudiziari riguardanti i reati sessuali siano imparziali, equi e non influenzati da pregiudizi o stereotipi di genere. Per raggiungere questo obiettivo, è necessaria un'ampia gamma di misure correttive, rivolte a tutti i livelli del sistema legale, tra cui:

a. Fornire un adeguato e regolare sviluppo delle capacità sulla Convenzione, sul Protocollo opzionale e sulle raccomandazioni generali del Comitato, in particolare sulle raccomandazioni generali n. 19, 35 e 33, per i giudici, gli avvocati e il personale addetto all'applicazione della legge;

b. fornire adeguati programmi di sviluppo delle capacità per giudici, avvocati, funzionari delle forze dell'ordine, personale medico e tutte le altre parti interessate, per spiegare le dimensioni legali, culturali e sociali della violenza contro le donne e della discriminazione di genere; e

c. Sviluppare, attuare e monitorare strategie per eliminare gli stereotipi di genere nei casi di violenza di genere che includano: evidenziare i danni degli stereotipi di genere in ambito giudiziario attraverso ricerche basate sull'evidenza e l'identificazione delle migliori pratiche; sostenere riforme legali e politiche; monitorare e analizzare i precedenti e le tendenze nel ragionamento giudiziario; consentire la contestazione di singoli episodi di stereotipi di genere in ambito giudiziario; migliorare la capacità di supervisione.

(iii) Introdurre misure legislative concrete per garantire che l'onere della prova non sia eccessivamente oneroso o vago, portando a un'interpretazione troppo ampia o di vasta portata, tra cui:

a. Modificare la definizione di tutti i reati sessuali che coinvolgono vittime in grado di dare il proprio consenso legale, per includere il consenso come elemento determinante;

b. Quando il consenso viene invocato come difesa, l'onere della prova non dovrebbe essere a carico della vittima per dimostrare che ha comunicato una inequivocabile mancanza di consenso, ma deve passare all'imputato che, nell'invocare la difesa, deve dimostrare una fondata convinzione di consenso affermativo; e

c. eliminare l'obbligo, nella definizione degli elementi dei reati sessuali, di provare la penetrazione, la forza o la violenza da parte della vittima, a meno che non sia necessario per stabilire un reato aggiuntivo o aggravante.

10. In conformità con l'articolo 7 (4) del Protocollo opzionale, lo Stato parte dovrà tenere in debita considerazione i pareri del Comitato, insieme alle sue raccomandazioni, e presentare al Comitato, entro sei mesi, una risposta scritta che includa informazioni su qualsiasi azione intrapresa alla luce di tali pareri e raccomandazioni. Si richiede inoltre allo Stato parte di pubblicare i pareri e le raccomandazioni del Comitato.

e di farli tradurre in italiano e distribuirli ampiamente per raggiungere tutti i settori  
interessati della società.

---